



Comune di Castel Ivano

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DI ARRAMPICATA

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 23 del 30/04/2021

Articolo 1. Finalità

1. L'Amministrazione Comunale intende favorire la pratica sportiva attraverso la valorizzazione e fruizione dell'impianto di arrampicata, di seguito impianto, realizzato presso il centro sportivo della frazione di Agnedo e di cui ha la disponibilità.
2. I soggetti preposti alla gestione devono programmare la loro attività nel rispetto e valorizzazione del libero accesso all'impianto e delle pari opportunità, favorendo la pratica di attività sportive, ricreative e didattiche anche in collaborazione con gli istituti scolastici e a favore dei disabili e dei minori.
3. L'impianto e le attrezzature in esso esistenti sono destinate a uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva.
4. Le società e associazioni sportive dilettantistiche, gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive provinciali e nazionali collaborano con l'Amministrazione comunale nella promozione della pratica sportiva attraverso il migliore utilizzo dell'impianto.

Articolo 2. Classificazione delle attività sportive

1. L'impianto di proprietà comunale, contraddistinto dalla p.ed. 633 in CC Villa Agnedo, è destinato a favorire la pratica di attività sportive, didattiche, ricreative e sociali di interesse pubblico attinenti alle discipline sportive esercitabili nell'impianto stesso (arrampicata sportiva nelle specialità Speed, Boulder e Lead).

Articolo 3. Forme di gestione

1. L'impianto di arrampicata sportiva può essere gestito nei modi seguenti:
 - a) in sede di prima applicazione, mediante affidamento in gestione al soggetto titolato, sulla base della normativa provinciale, a richiedere i contributi per la realizzazione dell'impianto;
 - b) direttamente o attraverso società partecipate dal Comune;
 - c) mediante affidamento in gestione previo esperimento di apposite procedure di selezione come previsto dal presente regolamento.
2. Allo schema di convenzione per la gestione degli impianti sportivi dovrà essere allegato, a cura del responsabile del procedimento, un dettagliato disciplinare di oneri a garanzia della migliore manutenzione.

Articolo 4. Affidamento della gestione

1. L'affidamento della gestione dell'impianto è riservata, sulla base della procedura selettiva di evidenza pubblica di cui al successivo comma 4), in via preferenziale a società sportive e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni sportive provinciali e nazionali che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare, nel rispetto dei principi di imparzialità, progettualità ed economicità.
2. Nel caso di affidamento in gestione è data facoltà ai richiedenti di presentarsi in forma aggregata fra enti, associazioni o soggetti imprenditoriali. Rimangono ferme la titolarità e responsabilità della gestione in capo all'associazione o società sportiva affidataria.

3. La scelta dell'affidatario, fra i soggetti di cui al precedente comma 1, si effettua mediante procedura ad evidenza pubblica sulla base di un atto propulsivo della Giunta comunale.

4. La scelta del concessionario viene effettuata seguendo la procedura dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi della normativa vigente e tenendo comunque conto dei criteri stabiliti al successivo articolo 5).

5. La durata massima dell'affidamento in gestione non può in ogni caso superare il termine di anni 15 (quindici).

6. Il concessionario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e i ripristini quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, le modalità e caratteristiche della quale sono contenute nel disciplinare d'oneri da allegare alla convenzione.

7. Al concessionario spetta:

- a. l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
- b. l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi con le modalità e i vincoli di cui all'atto di concessione;
- c. l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
- d. l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.

8. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal Comune su proposta del concessionario.

9. Il Concessionario è tenuto a esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

Articolo 5. Criteri di assegnazione

1. Negli affidamenti di cui ai precedenti articoli si dovrà tenere conto comunque dei seguenti criteri:

- a. esperienza nel settore specifico cui è destinato l'impianto sportivo;
- b. esperienza nella gestione di impianti similari per tipologia dimensioni e impianti tecnici;
- c. progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per minori;
- d. qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori e allenatori;
- e. diffusione della pratica tra minori e diversamente abili;
- f. affidabilità economica;
- g. progetto tecnico di gestione;
- h. valutazione della convenienza economica dell'offerta;
- i. assenza di posizioni debitorie nei confronti dell'Amministrazione;
- j. tariffe praticate;
- k. interventi di innovazione e miglioramento dell'impianto che il soggetto affidatario si impegna a effettuare;

2. Le domande di assegnazione vengono presentate al Comune utilizzando la modulistica dallo stesso predisposta in sede della procedura di affidamento.

Articolo 6. Obblighi del gestore

1. Al gestore compete la responsabilità dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori. La vigilanza e il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo.

2. Il gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto nel rispetto delle norme vigenti in materia.

3. Il gestore è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.

4. Il gestore è responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi di qualunque danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso. Il gestore è tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danni prodotti all'impianto e ai fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa per responsabilità verso terzi. Una copia di tali contratti di polizze assicurative sottoscritte dal gestore dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale nei termini dalla stessa indicati.

Articolo 7. Utilizzo dell'impianto da parte di terzi per attività sportive occasionali

1. L'impianto può essere utilizzato per iniziative sportive occasionali compatibili con le funzioni dello stesso, quali ad esempio allenamenti di atleti tesserati in società sportive e non, da società, associazioni, gruppi sportivi o privati previa autorizzazione del Comune, sentito il gestore.

Articolo 8. Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente regolamento e dei connessi rapporti contrattuali è competente in via esclusiva il Foro di Trento.